

COMUNE DI CUGNOLI

(PROVINCIA DI PESCARA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 data 18.03.2022	OGGETTO: Programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e assistenza per l'anno 2022
-------------------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciotto** del mese di **marzo**, alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco.

Alla seconda convocazione in **sessione ordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

Il Sindaco		PRESENTE	ASSENTE
SCIARRA	Giancarlo	P	
e i Consiglieri			
CHIOLA	Lanfranco	P	
CHIULLI	Erika	P	
DI DONATO	Alessio	P	
QUIETI	Sabatino	P	
SCIARRA	Giulia	P	
ROMAGNOLI	Orietta	P	
DI NACCIO	Vittorio	P	
MASCI	Silvio	P	
GRUGNALE	Catia	P	
CHIULLI	Elvano	P	
Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:	Presenti n. 11	
In carica n. 11		Assenti n. 0	

- Presiede il Sig. Giancarlo SCIARRA nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4. a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Marta DE CICCO.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

[X] il responsabile del Servizio competente, per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

[X] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale, n. 8 del 08.03.2022, ad oggetto: *“Programma degli incarichi di collaborazione di studio, di ricerca e di consulenza anno 2022”*, di proposta a questo Consiglio Comunale di approvazione definitiva del predetto programma;

Esaminata nel dettaglio tale proposta dell'organo esecutivo;

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto-legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare definitivamente il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2022;

Richiamato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16.09.2010 che disciplina la procedura di conferimento degli incarichi e delle collaborazioni differenziati per importi;

Dato atto che per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, sembra opportuno riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in sede di controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.02.2005 e che, sia pur riferita alla legge 30.12.2004 n. 311, attiene alla stessa tipologia di incarichi. La Corte al riguardo ha precisato che *"gli incarichi di studio possono essere individuati.....nello svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenzialeè la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione. Le consulenze infine riguardano le richieste di pareri ad esperti"*. Secondo la Corte quindi non rientrano in tale previsione normativa...*"le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non rientrano in sostanza nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione"*;

Considerato, dunque, che nell'ambito di tale programma, si può indicativamente rilevare l'esigenza, di procedere all'affidamento di incarichi esterni giustificato da diverse circostanze:

- a) trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
- b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente;

Dato atto che l'affidamento dei suddetti incarichi è avvenuto ed avverrà nel rispetto dei criteri indicati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 31.12.2021 con la quale, alla luce del disposto di cui al comma 470 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024." che prevede testualmente "470. *Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.*", è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico Comunale di rinnovare n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa relativo alle attività, di natura tecnica e amministrativa, necessarie alla ricostruzione post - sisma del 6.04.2009, sempre in favore della professionista già incaricata fino al 31.12.2022;

Ritenuto di riportare tale incarico nel Piano di cui all'oggetto, sebbene l'importo ad esso relativo trovi copertura nelle somme trasferite a questo ente dall'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere di Fossa, nell'ambito delle operazioni di ricostruzione post - sisma Abruzzo 2009;

Dato atto che il Comune di Cugnoli non conferisce, invece, alcun incarico di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, con oneri a carico del bilancio dell'Ente;

¹ Articolo 2, comma 38. "Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. (20) (33)"

Visto l'allegato schema di Programma e ritenuto meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Acquisiti i pareri previsti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale,

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli all'unanimità espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e assistenza per l'anno 2022 come da allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con la precisazione che l'incarico in esso riportato è stipulato alla luce delle facoltà riconosciute ai Comuni inseriti nel c.d. "cratere sismico" - sisma Abruzzo 2009 e che l'importo ad esso relativo trova copertura nelle somme trasferite a questo ente nell'ambito delle operazioni di ricostruzione post - sisma Abruzzo 2009 dall'USRC di Fossa (AQ);
2. di dare atto che nel programma non è previsto alcun incarico di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, con oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE con ulteriore votazione espressa in forma palese, avente il seguente esito: voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Incarichi esterni anno 2022

Professionista	Tipologia contrattuale	Durata	Importo mensile	note
Arch. Antonella Dell'Orso nata a Chieti il 09.11.1964 e residente a Rosciano	Collaborazione coordinata e continuativa	annuale	€ 1.800,00 lordo	Contratto stipulato alla luce dell'OPCM n. 3371 del 19/05/2009 e ss.mm.ii. (in espressa deroga alle vigenti normative limitative in materia di pubblico impiego e in materia di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale, con oneri a carico delle risorse statali attribuite per fronteggiare l'emergenza del Sisma Abruzzo 2009)

COMUNE DI CUGNOLI

Provincia di Pescara

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
(Art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: Programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e assistenza per l'anno 2022.

Ho espresso a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Lanfranco CHIOLA

Cugnoli, 12.03.2022

Ho espresso a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **CONTABILE** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Patrizio CHIULLI

Cugnoli, li 12.03.2022

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giancarlo SCIARRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marta DE CICCO

Registro pubblicazione n. 111 del 18/03/2022

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On line in data 18/03/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cugnoli, lì 18/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marta DE CICCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2022

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000 e s.m.i.);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000 e s.m.i.).

Cugnoli, lì 18/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marta DE CICCO